



## COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109

Registro cronologico

Generale n. 465

Del - 7 NOV. 2019

### SETTORE 8 – SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 43 DEL 07.11.2019

**OGGETTO:** Richiesta proroga ricovero di minori presso casa-famiglia di Cetraro in regime residenziale - 2019

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il D. Lgvo n. 267/2000;

**VISTA** la L. 127/1997 e succ. modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgvo n. 77/1995 e succ. modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 26 del 01.08.2019, attributivo della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 49 comma 1 del D. Lgvo n. 267/2000;

**RICHIAMATE** le relazioni del 7.04.2011 e del 09.09.2011, nelle quali l'Assistente sociale che presta servizio per il Comune di Belvedere tratta la situazione personale e familiare delle minori (generalizzate nell'allegato "A"), relazioni debitamente acquisite agli atti d'Ufficio;

**RICHIAMATA**, altresì, la decisione (formalizzata nella comunicazione del 12.09.2011) che l'Assistente sociale ha adottato, con il consenso dei genitori delle minori, circa l'inserimento temporaneo delle ragazzine presso la Casa famiglia "Beato A.M. Fusco", sita in via Sr Crocifissa Militerni n. 1 a Cetraro (CS);

**RICHIAMATI**, inoltre, i motivi illustrati a sostegno di detta decisione, in particolar modo nella relazione del 9 Settembre 2011, da cui emerge che "l'allontanamento delle minori è giustificato da (una) situazione personale e familiare particolarmente difficile, tale da compromettere l'equilibrio psicologico delle bambine";

**TENUTO CONTO** che della situazione delle minori e della loro famiglia, nonché dell'inserimento nella Casa Famiglia, è stato edotto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola, con nota prot. n. 17523/27.09.2011 e successivi periodici aggiornamenti;

- Che informato del caso, altresì, il Tribunale dei Minori, questi, con decreto del 16.05.2012, incaricava il Servizio sociale del Comune di segnalare l'eventuale mancata collaborazione da parte dei genitori ai programmi di recupero dal Servizio medesimo elaborati;

**TENUTO CONTO** che successivamente, con proprie determinazioni nn. 19 e 36 /2013, questo Ufficio chiedeva di poter prorogare di un anno la permanenza delle minori nella struttura in parola, dal 12.09.2012 al 12.09.2013, e di seguito per un ulteriore anno con determina n. 16/22.01.2014, sulla scorta delle esigenze espresse e delle relazioni inoltrate dalle Assistenti sociali, sia a questo Ufficio che alle Autorità giudiziarie predette;

**CHE** successivamente, giusta relazione sociale prot. n. 13763 del 24.09.2015 si è provveduto a chiedere (con determina n. 475/2015) ed ottenere proroga ulteriore della permanenza delle ragazze presso la predetta struttura;

**RICHIAMATE** le determine nn. 157/2012, 19/2013, 16/2014, 475/2015;

**RICHIAMATA** la determina n. 455 del 13.11.2018 di proroga per l'annualità 2018;

**DATO ATTO** che dette determinazioni venivano debitamente comunicate alla Casa Famiglia, all'Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola, al Tribunale per i Minori di Catanzaro e, unitamente alle relazioni sociali, al competente Dipartimento della Regione Calabria;

**DATO ATTO**, altresì, che l'originario inserimento delle minori presso la Casa Famiglia sopra generalizzata è avvenuto in data 12 Settembre 2011 ed è tuttora in corso;

**ATTESA** la relazione prot. n. 14812 del 06.11.2019, con cui l'Assistente sociale valuta opportuna la permanenza delle minori presso la struttura, chiedendone proroga di inserimento;

**VISTA** la L. n. 184/1983, art. 2, comma 2, art. 4, comma 4, per come modificata dalla L. n. 149/2001;

**VISTA** la legge regionale n. 23 del 05.12.2003 – art. 7 commi 2c e 2j – “ Realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000”;

### **DETERMINA**

La premessa in narrativa è parte integrante del dispositivo;

- 1) di chiedere alla Regione Calabria – Dipartimento Politiche sociali – di autorizzare ulteriore proroga della permanenza delle minori generalizzate nell'allegato “A”, presso la Casa Famiglia “Beato A.M. Fusco”, sita in via Sr Crocifissa Militeri n. 1 a Cetraro (CS), per un ulteriore anno
- 2) di dare atto della situazione illustrata dall'Assistente sociale del Comune, nelle molteplici periodiche relazioni riferenti di una situazione di particolare difficoltà sociale cui sono esposte le minori, e di dare atto, in particolare, delle motivazioni da ultimo indicate nella relazione del 06.11.2019, nella quale si ritiene opportuna la ulteriore proroga in parola;
- 3) di dare atto, altresì, che la presente determina non impegna l'Amministrazione comunale circa il pagamento delle rette e di qualsiasi onere economico
- 4) di disporre che la copia della presente determina, destinata all'Albo pretorio, rechi *omissis* in luogo delle eventuali generalità delle persone interessate e sia priva della relazione sociale e del citato allegato “A”
- 5) di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria Dipartimento n. 10 – Settore Politiche sociali, Cittadella regionale – Viale Europa – Loc. Germaneto di Catanzaro, nonché al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola e al Tribunale per i Minori di Catanzaro.

Il Responsabile del Settore  
(Daniela Arnone)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria** della presente determinazione - ai sensi dell'art. 153, comma 5, D Lgvo 267/2000, che pertanto in data odierna DIVIENE ESECUTIVA.

€ alla disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento \_\_\_\_\_ ex Cap.  
\_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ R.P. \_\_\_\_\_

€ dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata all'ex Cap. \_\_\_\_\_

**ATTESTA, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009,**

€ la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica

ovvero

€ la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica

DATA .....

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

# ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. .... Reg. Pub.)

Li, ..... - 7 NOV. 2019 .....




IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SETTORE  
..... AFFARI ISTITUZIONALI .....

**Daniele Ponte**

\*\*\*\*\*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....